

Codice A1502A

D.D. 12 aprile 2017, n. 275

**Mobilità in deroga - Gestione 2016 - D.I. n. 83473/2014 e DLgs 185/2016, art.2, co. 1, lettera f), punto 1) - Accordo Regionale del 28 marzo 2017 - Autorizzazione al pagamento di due mensilità aggiuntive per le domande inserite nell'Elenco n. 21-2016**

## VISTI

- l'art.19 del Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito nella Legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successivamente modificato dall'art. 7-ter del Decreto Legge 10 febbraio 2009, n.5, convertito nella Legge 9 aprile 2009, n.33, recante “Potenziamento ed estensione degli strumenti di tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro o di disoccupazione, nonché disciplina per la concessione degli ammortizzatori in deroga”;
- la Legge 28 giugno 2012, n. 92, di riforma del mercato del lavoro, che all'articolo 2, commi 64, 65 e 66 prevede la possibilità di disporre per gli anni 2013-2016, sulla base di specifici accordi, la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga al fine di garantire la graduale transizione verso la riforma degli ammortizzatori sociali delineata agli articoli 2 e 3;
- il Decreto Legge n. 21 maggio 2013 n. 54, convertito con modificazioni nella Legge 18 luglio 2013, n. 85, che dispone all'articolo 4, comma 2 che con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con Il Ministro dell'Economia e delle Finanze da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento, vengano determinati nuovi criteri di concessione degli ammortizzatori in deroga.
- il Decreto Interministeriale n. 83473 del 1° agosto 2014, pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il 4 agosto 2014, che dà attuazione alla disposizione contenuta nel Decreto Legge n. 54/2014 sopra citato, stabilendo nuovi criteri gestionali per gli ammortizzatori sociali in deroga, applicabili, nel caso della mobilità in deroga, a partire dalla data di pubblicazione del provvedimento e i successivi provvedimenti attuativi emessi dal Ministero e dall'INPS;
- l'Accordo Quadro sottoscritto fra Regione, Inps e parti sociali in data 12 settembre 2014, con cui si recepiscono i criteri definiti con il Decreto Interministeriale n. 83473/2014 per quanto attiene i trattamenti di CIG in deroga, di cui la Giunta Regionale ha preso atto con Deliberazione n. 19-890 del 12 gennaio 2015;
- l'Addendum all'Accordo Quadro del 12 settembre 2014 sottoscritto dalle parti interessate il 13 febbraio 2015 e recepito dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 29-1126 del 2 marzo 2015, in cui si sono definite le linee gestionali della mobilità in deroga nel periodo compreso tra il 4 agosto 2014 e il 31 dicembre 2015, tenuto conto delle precisazioni contenute nella Nota Ministeriale n. 5425 del 24 novembre 2014 e delle risorse finanziarie disponibili;
- il Decreto Interministeriale n. 90973 dell'8 luglio 2015 con cui il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze assegna alle Regioni e alle Province Autonome 500 milioni per la gestione 2015 degli ammortizzatori in deroga, di cui Euro 37.477.687 alla Regione Piemonte;
- l'articolo 44, comma 6 del Decreto Legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, in cui si precisa che “per l'anno 2015 le Regioni ... possono disporre la concessione dei trattamenti di integrazione e mobilità, anche in deroga ai criteri di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 1° agosto 2014, n. 83473, in misura non superiore al 5 per cento delle risorse ad esse attribuite ...” e si precisa che gli effetti dei suddetti trattamenti non possono prodursi oltre la data del 31 dicembre 2015;
- l'Addendum del 14 ottobre 2015 all'Accordo Quadro del 12 settembre 2014, poi modificato

con l'intesa del 10 dicembre 2015, recepito con Deliberazione della Giunta Regionale n. 26-2325 del 26 ottobre 2015, con cui si definiscono le modalità di gestione del 5% delle risorse attribuite con il Decreto Interministeriale n. 90973/2015, successivamente individuate con il Decreto Interministeriale n. 26591 del 24 dicembre 2015, e pari ad Euro 1.873.884,35, prevedendo, nel caso della mobilità in deroga, di concedere l'indennità a chi possiede, alla data di presentazione della domanda, i seguenti requisiti:

- un'età non inferiore a 50 anni compiuti;
  - la fruizione di una precedente indennità ASpI o NASpI, conclusa dopo il 14 agosto 2015;
  - la condizione di disoccupato;
  - il possesso di 12 mesi di anzianità, di cui 6 di effettivo lavoro, nell'azienda di provenienza;
- l'art. 1, comma 304 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), con cui si prevede la prosecuzione dell'esercizio regionale degli ammortizzatori sociali in deroga per l'anno 2016, stanziando a tal fine la somma di 250 milioni di Euro, limitando le concessioni di mobilità in deroga a un massimo di quattro mesi e stabilendo, come per il 2015, che il 5% delle risorse può essere destinato ad interventi in deroga agli articoli 2 e 3 del Decreto Interministeriale n. 83473/2014;
- l'Accordo Quadro regionale sottoscritto in data 29 dicembre 2015, a valere per l'annualità 2016, in cui si recepiscono le disposizioni contenute nella Legge di Stabilità 2016, rimandando ad un successivo Addendum le modalità di applicazione della riserva del 5%, in attesa della definizione del quadro finanziario;
- la Circolare INPS n. 56 del 29 marzo 2016, che definisce il quadro gestionale degli ammortizzatori in deroga per l'annualità 2016 definendo i codici di monitoraggio e di intervento che dovranno applicare le sedi territoriali INPS in sede di liquidazione dell'indennità di mobilità in deroga;
- il Decreto Interministeriale n. 1600024 del 23 marzo 2016 che stanziava 200 milioni per la gestione 2016 degli ammortizzatori sociali in deroga assegnando alla Regione Piemonte 14.991.075 Euro e individuando ai fini dell'applicazione della riserva del 5% la somma di Euro 749.554;
- l'Addendum all'Accordo Quadro del 29 dicembre 2015 sottoscritto dalla Regione Piemonte e dalle parti sociali piemontesi in data 27 aprile 2016, con cui si definiscono le modalità di utilizzo della riserva del 5% sopra richiamata per autorizzazioni in deroga alle disposizioni contenute agli articoli 2 e 3 del D.I. n. 83473/2014, destinata per il 90% al finanziamento di domande di mobilità in deroga a cui si applicano criteri analoghi a quelli previsti per il 2015, vale a dire:
- un'età non inferiore a 50 anni compiuti alla data di presentazione della domanda;
  - la fruizione di una precedente prestazione di sostegno al reddito conclusa nel 2016;
  - la condizione di disoccupato alla data di inizio del periodo indennizzato;
  - il possesso di 12 mesi di anzianità, di cui 6 di effettivo lavoro, nell'azienda di provenienza, ampliando però la platea di destinatari anche a soggetti provenienti dalla mobilità ordinaria o dalla disoccupazione speciale edile e limitando l'erogazione dell'indennità ad un massimo di tre mensilità;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 27-3304 del 16 maggio 2016, con cui si prende atto dell'Accordo Quadro regionale del 29 dicembre 2015 e del successivo Addendum del 27 aprile 2016, e si autorizza la Direzione regionale Coesione Sociale a gestire le domande di mobilità in deroga secondo i criteri delineati in tali documenti;
- Il Decreto Legislativo n. 185 del 24 settembre 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 7 ottobre 2016, dove si modificano varie disposizioni contenute nei Decreti Legislativi compresi nell'ambito del cosiddetto Jobs Act e, in particolare, si introduce all'articolo 1, comma 2, lettera f), punto 1) una integrazione all'articolo 44 del Decreto Legislativo n. 148/2015 (comma 6-bis) con cui si aumenta la somma disponibile alle Regioni per interventi sugli ammortizzatori in deroga al di fuori dei criteri presenti agli art. 2 e 3 del Decreto Interministeriale n. 83473/2014,

portando dal 5% al 50% la percentuale di riserva per tali attività, calcolata anche tenendo conto dei residui derivanti dalle gestioni delle annualità precedenti, con esclusione delle risorse già oggetto di decretazione da parte della Regione;

- l’intesa fra la Regione e le parti sociali del 24 ottobre 2016, con cui, in considerazione della maggiore disponibilità finanziaria conseguente alle disposizioni sopra citate, si porta da tre a quattro mensilità il periodo indennizzabile con la mobilità in deroga nel 2016, modificando solo per questo aspetto l’Addendum del 27 aprile 2016, e si dispone di autorizzare l’INPS al pagamento di una mensilità aggiuntiva per le domande approvate con le Determinazioni Dirigenziali n. 431 del 7 luglio 2016 e n. 514 del 28 luglio 2016 (Elenchi n. 03 e 04-2016). quando la copertura dell’indennità era limitata a tre mensilità, come sopra indicato;
- la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 34 del 4 novembre 2016, che specifica le modalità attuative della riserva del 50% delle risorse disponibili introdotta dal citato Decreto Legislativo n. 185/2016, precisando al punto e) che “... *le regioni e le province autonome possono disporre delle risorse disponibili, e fino ad esaurimento delle stesse, con provvedimenti aventi effetti di durata anche ulteriore rispetto al 31.12.2016*”;
- l’Accordo fra la Regione e le parti sociali piemontesi del 5 dicembre 2016, con cui, data l’urgenza di dare immediata operatività agli interventi programmati che devono essere avviati entro l’anno in corso, si definiscono in linea di massima le modalità di utilizzo della quota del 50%, al momento non ancora quantificata dall’INPS, decidendo di utilizzare almeno l’80% delle risorse “in deroga” per il finanziamento di interventi sugli ammortizzatori sociali, rimandando ad un accordo successivo la destinazione del restante 20%, e di rimuovere ogni limite di età per concessione della mobilità in deroga, riaprendo retroattivamente i termini di presentazione delle domande, con scadenza ultimativa al 3 febbraio 2017, per tutti coloro che hanno terminato una precedente prestazione tra il 31 dicembre 2015 e il 5 dicembre 2016, e confermando la scadenza di 60 giorni dopo la conclusione dell’ammortizzatore ordinario per chi ne completa la fruizione tra il 6 e il 30 dicembre 2016, aspetti innovativi di cui si dà notizia sulla pagina della mobilità in deroga del sito regionale nel Comunicato del 5 dicembre 2016;
- la Circolare INPS n. 217 del 13 dicembre 2016, che definisce le regole gestionali degli interventi afferenti alla riserva del 50% sugli stanziamenti per gli ammortizzatori sociali in deroga, specificando i numeri di decreto convenzionali da associare ai provvedimenti autorizzativi;
- l’accordo fra la Regione e le parti sociali piemontesi del 19 dicembre 2016, oggetto del Comunicato pubblicato sul sito regionale il 22 dicembre, con cui, basandosi sulla somma di 19 milioni stimata dagli uffici regionale come disponibilità finanziaria a valere per la riserva del 50%, vista la relativa scheda di monitoraggio pubblicata dall’INPS. si decide di destinare il 20% di tale importo, pari a 3.800.000 Euro, all’attivazione di cantieri di lavoro rivolti a disoccupati, e di riservare il restante 80%, quantificato a tale data in 15.200.000 Euro, al finanziamento degli interventi di CIG e mobilità in deroga delineati nell’accordo del 5 dicembre 2016;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 37-4472 del 22 dicembre 2016 con cui si approva per presa d’atto gli accordi regionali del 24 ottobre e del 5 e 19 dicembre 2016 sopra citati e si autorizza la Direzione Coesione Sociale a gestire gli interventi individuati;
- il Decreto Interministeriale n. 1600107 del 22 dicembre 2016, con cui si assegnano alle Regioni e alle Province Autonome ulteriori 65 milioni di Euro per la gestione 2016 degli ammortizzatori sociali in deroga, di cui 5.115.704 Euro alla Regione Piemonte, suddivisi a metà tra fondi ordinari e fondi non vincolati ai criteri standard, sulla base delle modalità di calcolo definite dall’INPS;
- la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 31 gennaio 2017, con cui si precisa che le Regioni non possono concedere la mobilità in deroga al termine della fruizione dell’ASpI o della NASpI, a seguito della quale si sono inclusi nei provvedimenti successivi a tale data esclusivamente lavoratori provenienti dalla mobilità ordinaria;

- l’Accordo fra la Regione e le parti sociali piemontesi del 28 marzo 2017, in cui, considerata la maggiore disponibilità di risorse per la gestione del 50% rispetto a quelle a suo tempo stimate, sia per i fondi stanziati a fine 2016 con il D.I. n. 1600107 prima citato, sia per le economie realizzate sulle domande di mobilità in deroga autorizzate, si decide di portare da 4 a 6 mesi il periodo indennizzabile con la mobilità in deroga per chi ha concluso una prestazione di mobilità ordinaria, di intervenire a salvaguardia delle domande di NASpI e ASpI bloccate a seguito della Circolare Ministeriale n. 2/2017, e di aumentare la dotazione finanziaria per la programmazione dei cantieri di lavoro previsti nell’accordo del 19 dicembre 2016;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2-4830 del 28 marzo 2017, in cui l’esecutivo regionale recepisce l’Accordo sottoscritto in pari data, e demanda alla Direzione Coesione Sociale la gestione degli interventi ivi previsti;
- il messaggio di posta elettronica pervenuto dagli uffici della Direzione Generale del Ministero del Lavoro sugli Ammortizzatori Sociali in data 30 marzo 2016, in cui, in risposta ad un quesito inviato dalla Regione il 21 marzo, poi oggetto di sollecito il 29 marzo, il Ministero precisa che anche la disoccupazione speciale edile rientra, insieme all’ASpI e la NASpI, fra i trattamenti al termine dei quali non è possibile accedere alla mobilità in deroga;
- la normativa generale sulla mobilità, e in specie la Legge 23 luglio 1991 n. 223, e s.m.i., e la Legge 19 luglio 1993, n. 236 e s.m.i.;
- la Legge Regionale 22 dicembre 2008, n. 34, “Norme per la promozione dell’occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro” e s.m.i.;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali” e s.m.i..

## **CONSIDERATO**

- che la Regione Piemonte ha pubblicato il 4 aprile 2017, sulla pagina del sito regionale dedicata alla mobilità in deroga, un Comunicato in cui si dà notizia dell’accordo del 28 marzo e si precisa che alle domande di mobilità in deroga presentate da ex titolari di mobilità ordinaria già autorizzate nel corso del 2016 per 4 mesi sarà concessa con uno specifico provvedimento regionale una copertura aggiuntiva di due mesi, alla luce delle decisioni assunte nella nuova intesa;
- che le domande oggetto del presente provvedimento sono quindi quelle di lavoratori e lavoratrici che hanno terminato nel 2016 la fruizione dell’indennità di mobilità ordinaria e che con precedenti Determinazioni Dirigenziali sono stati autorizzati al pagamento della mobilità in deroga per un periodo di quattro mesi, che ora viene prolungato di altre due mensilità, sempre che nel periodo aggiuntivo non siano ricorse o non ricorrano le condizioni per la decadenza dell’indennità a seguito di assunzione a tempo indeterminato o pensionamento, e con l’applicazione di eventuali sospensioni in caso di lavoro a tempo determinato, secondo i medesimi criteri adottati per la gestione della mobilità ordinaria;
- che la copertura finanziaria sarà assicurata dagli stanziamenti approvati con i Decreti Interministeriali n. 1600024 del 23 marzo 2016 e n. 1600107 del 22 dicembre 2016, sopra citati, integrati dai residui delle gestioni precedenti, attingendo alla riserva del 50% per interventi in deroga ai criteri di cui agli articoli 2 e 3 del Decreto Interministeriale n. 83473/2014 prevista dal Decreto Legislativo n. 185/2016 calcolata secondo i criteri adottati dall’INPS d’intesa con il Ministero del Lavoro;
- che spetta all’INPS processare e gestire internamente i dati acquisiti, liquidando due mensilità aggiuntive alle domande riportate nell’allegato Elenco n. 21-2016, applicando eventuali sospensioni o interruzioni anticipate del pagamento secondo le modalità di gestione della mobilità ordinaria, come sopra indicato, e organizzando, in quanto Ente pagatore, un efficace

monitoraggio delle risorse assegnate alla Regione Piemonte;

- che la Regione assumerà eventuali provvedimenti di annullamento, decadenza o revoca dell'autorizzazione concessa alle domande di mobilità in deroga oggetto del presente provvedimento, in relazione all'esito delle verifiche interne o dell'INPS sulle domande autorizzate sulla base di valutazioni concordate con la Direzione Regionale INPS.

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge, si ritiene di autorizzare l'INPS a liquidare due mensilità aggiuntive di indennità di mobilità in deroga alle domande riportate nell'Elenco n. 21-2016, individuato come Allegato A alla presente Determinazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Tutto ciò premesso,

#### IL DIRIGENTE

visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165/2001;

visti gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/2008;

#### *determina*

- di autorizzare le Agenzie INPS territorialmente competenti al pagamento di due mensilità aggiuntive di indennità di mobilità in deroga alle domande riportate nell'Elenco n. 21-2016, di cui all'Allegato A, che costituisce parte integrante della presente Determinazione, riferite ad istanze con inizio dell'indennità nell'anno 2016 presentate da ex titolari di mobilità ordinaria ed approvate con le Determinazioni Dirigenziali riportate nelle ultime tre colonne dell'elenco allegato;

- di disporre che il pagamento per tali domande decorra dal giorno successivo a quello di fine della fruizione della precedente prestazione di mobilità in deroga per ulteriori due mensilità, con le eventuali sospensioni o interruzioni applicate secondo i criteri in uso per la mobilità ordinaria, attingendo alla riserva del 50% delle risorse stanziare con i Decreti Interministeriali n. 1600024 del 23 marzo 2016 e n. 1600107 del 22 dicembre 2016 integrati dai residui delle gestioni precedenti, calcolata secondo i criteri adottati dall'INPS d'intesa con il Ministero del Lavoro e destinata ad interventi in deroga ai criteri di cui agli articoli 2 e 3 del Decreto Interministeriale n. 83473/2014, in relazione alle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo n. 185/2016;

- di prevedere l'adozione di eventuali provvedimenti di annullamento, decadenza o revoca dell'autorizzazione concessa alle domande di mobilità in deroga oggetto del presente provvedimento, in base alle eventuali verifiche interne o dell'INPS sulle domande autorizzate, sulla base di valutazioni concordate con la Direzione Regionale INPS;

- di rinviare all'INPS, quale gestore unico delle risorse relative al sostegno al reddito, sia la liquidazione delle spettanze, sia il monitoraggio delle risorse assegnate alla Regione Piemonte nel 2016 a finanziamento degli interventi in deroga ai criteri stabiliti agli articoli 2 e 3 del D.I. n. 83473/2014, avvalendosi del proprio sistema informativo e gestionale;

- di disporre che il Settore Politiche del Lavoro si occupi della gestione dei flussi informativi con l'INPS e del raccordo con l'Istituto a fini di monitoraggio fisico e finanziario degli interventi.

La presente Determinazione, che non comporta oneri per il bilancio regionale, sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della Legge Regionale 22/2010.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
DOTT. FELICE ALESSIO SARCINELLI